



COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano
CODICE 11127

**DELIBERA di
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 28

DEL 29/04/2025

**DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE
DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO - ANNO 2025.**

Sessione **ORDINARIA**
Seduta **PUBBLICA**
Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **2025** ventinove del mese di **Aprile** alle ore **20:12**, presso la Sala del Consiglio Comunale di via Roma, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N.	Nominativo	Carica	Presente	Assente
1	BOSCARO DIEGO	Sindaco	X	
2	CALVI DANIELE	Consigliere	X	
3	SARTORI MARGHERITA MARIA	Consigliere	X	
4	GARRAPA DEBORA	Consigliere	X	
5	COSTA ROBERTO	Consigliere		X
6	GRUARIN IVAN	Consigliere	X	
7	AIROLDI FEDERICO	Consigliere	X	
8	MASCI ROBERTA	Consigliere	X	
9	GALIMBERTI FEDERICA	Consigliere	X	
10	GOBBI PAOLO	Consigliere	X	
11	ANELLI NICCOLO'	Consigliere	X	
12	VERGANI NICOLETTA	Consigliere	X	
13	BAGGI LUIGI	Consigliere	X	

Totale 12 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Rodolico, in sostituzione della Dott.ssa Francesca Lo Bruno, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Diego Boscaro, Sindaco pro tempore - dichiara aperta la seduta per trattazione dell'oggetto sopra indicato..

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto:

DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) E DEFINIZIONE DELLE SCADENZE PER IL PAGAMENTO - ANNO
2025.

Udita la relazione del Sindaco.

Udito l'intervento del Consigliere Baggi e la replica del Sindaco.

Uditi gli interventi dei Consiglieri Gobbi e Anelli.

Udita la replica del Vicesindaco Calvi all'intervento del Consigliere Baggi

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

- favorevoli n. 11
- astenuti n. 0
- contrari n. 1 (Baggi)

DELIBERA

- di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021, così come revisionato e validato per il biennio 2024-2025 con deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2024, per l'anno 2025 prevede costi complessivi per € 1.166.129,00, di cui € 768.465,00 per Costi Variabili ed € 397.664,00 per Costi Fissi;
- di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario redatto secondo i principi ARERA, con effetto dal 01.01.2025 (All. A1 e A2 Tariffe UD e UND), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub1) del deliberato;
- di stabilire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:
 - 1^ rata: 30 Giugno 2025;
 - 2^ rata: 30 Settembre 2025;
 - 3^rata: 12 Dicembre 2025;
- di dare atto che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonché utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'Art.5 del D.Lgs n.82/2005 (CAD);
- di dare atto altresì che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano(5% da sommarsi alle tariffe TARI);
- di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

- di dare atto che, qualora venisse confermata, sarà applicata la componente perequativa unitaria □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari ad € 6 per utenza per anno, che non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed è dovuta insieme alla TARI e al TEFA;
- di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 ed art. 147bis D.Lgs. 267/2000 s.m.i. oltre al parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
- di demandare al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, espressa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. al fine di poter procedere con l'emissione tempestiva dell'acconto TARI 2025 e di tutti gli atti conseguenti.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, c. 639, della L. 147/2013 s.m.i ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art.1, c. 738, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC (ex art. 1, c. 639, L. 147/2013 s.m.i.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, c. 639-705, L. 147/2013 s.m.i. e destinata a finanziare i costi del servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, c. 682, della L. 147/2013 s.m.i, prevede come il Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i. possa disciplinare nello specifico l'applicazione dei tributi;

Dato atto di come la presente Amministrazione abbia approvato con deliberazione n. 12 del 29.05.2020 il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguandolo alle vigenti disposizioni normative, sostituendo *in toto* il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.04.2014, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 20.02.2017 e n. 74 del 23.12.2019;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio";

Dato atto che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e' stato adeguato integrandolo/modificandolo in coerenza con la novellata disciplina normativa di cui sopra, con deliberazione di C.C. n.26 del 30.06.2021;

Viste le disposizioni previste dalla delibera n. 15/2022 di ARERA relative alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) che hanno determinato una sostanziale integrazione/modifica del vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARI al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economico, sociale ed ambientale presente in questo comune, e' stata adottata la Deliberazione di C.C. n.12 del 26.04.2023 di approvazione delle modifiche al Regolamento Comunale disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI);

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 (L. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (comma 666);

Si dà atto come l'art. 1, c. 527, L. 205/2017 abbia attribuito ad ARERA (Autorità Regolazione Energia Reti ed Ambiente) le funzioni di regolazione e di controllo del ciclo dei rifiuti al fine di rendere omogenei i criteri tariffari ed il giorno 31 ottobre 2019 ha provveduto ad adottare le Linee Guida vincolanti per tutti gli operatori di settore:

- in particolare la delibera n. 443/2019 ridetermina i criteri di individuazione dei costi del servizio per la stesura del Piano Finanziario e tariffario già a decorrere dal 2020, mentre la delibera n. 444/2019 introduce obblighi di trasparenza nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti oltre che nelle modalità di riscossione della TARI;
- le nuove norme in materia di trasparenza devono essere applicate a partire dal 30 aprile 2020, ovvero per le spedizioni dell'esercizio finanziario 2020 ed impongono una riorganizzazione del layout del tradizionale avviso di pagamento imponendo l'inserimento di ulteriori informazioni.

Richiamati gli ulteriori atti assunti da ARERA ed in particolare:

- la delibera n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- la delibera n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- la delibera n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- la delibera n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la delibera n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la determina n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la delibera n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 e la delibera n.7/2024/R/RIF del 23.01.2024 di integrazione degli atti, dei dati e della documentazione di cui al comma 8.2 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento (MTR-2), tenuto conto dei chiarimenti applicativi di cui alle determinazioni n. 2/2021-DRIF e n. 1/2023-DTAC

Richiamata la Delibera di C.C. n. 23 del 30.05.2022, di rettifica della Delibera di G.C. del 31.03.2022, con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Richiamata la Delibera di G.C. n. 23 del 20.04.2023 di approvazione della Carta della qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla deliberazione ARERA n.15/2022/R/Rif;

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Vignate, non è definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per

l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che l'articolo 3, comma 5-quinquies del dl n.228 del 2021 (cd. dl "Milleproroghe") convertito nella legge n.25 del 2022, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Richiamata la Delibera di C.C. n. 8 del 29.04.2024 di Approvazione e validazione piano finanziario 2024-2025 secondo la metodologia ARERA Mtr-2 - Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) e delle scadenze per il pagamento - Anno 2024, con la quale è stato validato il PEF per il periodo 2024-2025 ed i documenti ad esso allegati;

Considerato che il Piano finanziario per il periodo 2024/2025, di cui alla delibera sopra citata, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Vignate e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade CEM AMBIENTE S.p.A., seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2025 di Euro 1.166.129,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 768.465,00 e parte fissa pari a € 397.664,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2025 è pari ad € 1.160.123,00, di cui parte fissa € 397.664,00 e parte variabile € 762.459,00 considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 (contributo ricevuto dal MIUR, per un totale di € 6.006,00);

Preso atto che i costi inseriti nella revisione infra-periodo del Piano Finanziario anno 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività'.

Ritenuto di attribuire alle utenze domestiche il 48,06% del costo complessivo ed il restante 51,94% alle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, fissando i coefficienti Kb, Kc e Kd nel range proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R., secondo quanto indicato nell'allegato A al presente provvedimento;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Dato atto pertanto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui agli allegati "A1" relativo alle utenze domestiche e "A2" relativo alle utenze non domestiche della presente deliberazione;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 comma 7 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) □□1,□, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01.04.2025, che al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, ha modificato l'Allegato A della Deliberazione n. 386/2023/R/rif prevedendo all'art. 2 l'aggiunta del comma 2.1 bis secondo il quale a far data dal 1° gennaio 2025, è istituita la componente perequativa unitaria □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare, la componente □□3,□ è stata inizialmente posta pari a 6 euro/utenza;

Ritenuto, pertanto, di stabilire che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2025 sia effettuato in 3 rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata: 30 Giugno 2025;**
- 2^ rata: 30 Settembre 2025;**
- 3^rata: 12 Dicembre 2025;**

Il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 s.m.i., ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali nonche' utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'Art.5 del D.Lgs n.82/2005 (CAD);

Constato il versamento delle prime due rate come acconto per l'annualita' in corso sulla base delle tariffe deliberate per l'anno precedente, la terza rata resterà invece determinata a conguaglio ai sensi dell'art.15bis del D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019), che subordina l'efficacia delle tariffe dell'anno in corso alla trasmissione, entro il 14 ottobre, al MEF (mediante Portale del Federalismo Fiscale) e la successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo entro il 28 ottobre;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate;

Ritenuto di acquisire agli atti i pareri del Responsabile del Settore Finanziario espressi *ex artt.* 49 ed 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Tutto ciò premesso,

PROPONE

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1) di dare atto che il Piano finanziario Metodo Tariffario Rifiuti della componente TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021, così come revisionato e validato per il biennio 2024-2025 con deliberazione di C.C. n. 8 del 29/04/2024, per l'anno 2025 prevede costi complessivi per € 1.166.129,00, di cui € 768.465,00 per Costi Variabili ed € 397.664,00 per Costi Fissi;

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario redatto secondo i principi ARERA, con effetto dal 01.01.2025 (All. A1 e A2 Tariffe UD e UND), quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub1) del deliberato;

3) di stabilire, per l'anno 2025, le seguenti scadenze per il versamento della TARI:

- 1^ rata: 30 Giugno 2025;**
- 2^ rata: 30 Settembre 2025;**
- 3^rata: 12 Dicembre 2025;**

4) di dare atto che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, nonche' utilizzando la piattaforma PagoPA di cui all'Art.5 del D.Lgs n.82/2005 (CAD);

5) di dare atto altresì che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano(5% da sommarsi alle tariffe TARI);

6) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

- □□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

7) di dare atto che, qualora venisse confermata, sarà applicata la componente perequativa unitaria □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti pari ad € 6 per utenza per anno, che non rientra nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ed è dovuta insieme alla TARI e al TEFA;

8) di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi *ex art.* 49 ed art. 147bis D.Lgs. 267/2000 s.m.i. oltre al parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

9) di demandare al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

10) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, resa nei modi e nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. al fine di poter procedere con l'emissione tempestiva dell'acconto TARI 2025 e di tutti gli atti conseguenti.

IL PROPONENTE
Diego Boscaro

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Boscaro Diego

IL IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco Rodolico